

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)

Proposta di candidatura per nomine o designazioni

Il Consiglio - Assemblea legislativa delle Marche, di seguito indicato come "Consiglio", con sede legale ad Ancona, in Piazza Cavour 23, codice fiscale 80006310421, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, di seguito indicato come "Regolamento", fornisce le seguenti informazioni.

1. Dati di contatto

Il Consiglio può essere contattato al seguente recapito di posta elettronica certificata: assemblea.marche@emarche.it.

Il Responsabile della protezione dei dati personali può essere contattato al seguente recapito di posta elettronica: rpd@consiglio.marche.it.

2. Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali del soggetto che propone una candidatura, di seguito indicato come "soggetto interessato", sono trattati dal Consiglio ai fini della nomina o designazione in organi statutari di enti diversi dalla Regione o in organismi regionali da parte dello stesso Consiglio o, in via sostitutiva, da parte del relativo Presidente nonché dell'Ufficio di Presidenza.

L'eventuale mancata comunicazione dei dati personali può determinare l'impossibilità di perseguire, in modo compiuto e corretto, le finalità di trattamento.

La base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità di adempiere agli obblighi previsti:

- dalla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione);
- dalla legge regionale 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna).

3. Categorie di dati personali oggetto di trattamento

Il Consiglio raccoglie e tratta, per le finalità indicate al punto 2, i dati personali comuni identificativi riferibili al soggetto interessato contenuti principalmente nel documento di identità, nonché quelli che si riferiscono alla carica ricoperta nel Consiglio o nell'Ordine professionale, Ente o Associazione operanti nel settore interessato.

4. Modalità di trattamento e periodo di conservazione o criterio utilizzato per determinarlo

I dati personali del soggetto interessato sono trattati all'interno di archivi automatizzati, parzialmente automatizzati, ovvero non automatizzati, appartenenti o comunque riconducibili, anche in via indiretta, al Consiglio.

Il periodo o il criterio temporale di conservazione dei dati personali è quello necessario per l'esecuzione delle finalità di trattamento indicate al punto 2 e, di norma, è pari a cinque anni, eventualmente prorogabili per rispettare oneri normativi ovvero per far valere o difendere un diritto, decorrenti:

- dalla data di scadenza fissata per la presentazione della proposta di candidatura;
 - nel caso di nomina o designazione dei candidati proposti dal soggetto interessato, dalla cessazione dell'incarico o della carica;
 - nel caso di nomina dei candidati proposti dal soggetto interessato in cariche che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), dall'ultima dichiarazione presentata ai sensi del medesimo decreto.
- I dati personali contenuti nella documentazione di carattere istituzionale si conservano illimitatamente.

5. Destinatari

I dati personali del soggetto interessato possono essere oggetto di comunicazione, ove opportuno e necessario, a una o più delle seguenti categorie di destinatari:

- personale del Consiglio autorizzato al trattamento;
 - Consiglieri regionali per le finalità indicate al punto 2 nonché per l'esercizio del diritto di informazione connesso al mandato;
 - autorità giudiziarie o di pubblica sicurezza competenti;
 - titolari del diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e del diritto di accesso civico di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
- I dati personali del soggetto interessato possono essere oggetto di diffusione ai sensi della normativa.

6. Trasferimento

I dati personali del soggetto interessato sono trasferiti esclusivamente all'interno dello Spazio Economico Europeo.

7. Diritti del soggetto interessato

In relazione ai dati personali, il soggetto interessato può esercitare i seguenti diritti:

- diritto di accesso (articolo 15 del Regolamento);
- diritto di rettifica (articolo 16 del Regolamento);
- diritto alla cancellazione (articolo 17 del Regolamento);
- diritto di limitazione del trattamento (articolo 18 del Regolamento);

- e) diritto di ottenere la comunicazione sulle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate (articolo 19 del Regolamento);
- f) diritto alla portabilità dei dati (articolo 20 del Regolamento);
- g) diritto di opposizione al trattamento (articolo 21 del Regolamento);
- h) diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona (articolo 22 del Regolamento);
- i) diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali se si ritiene che il trattamento violi la normativa nazionale e comunitaria sulla protezione dei dati personali (articolo 77 del Regolamento).

Tali diritti sono eventualmente soggetti alle limitazioni previste dagli articoli 2 undecies e 2 duodecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il Consiglio si impegna a fornire le comunicazioni previste dagli articoli dal 15 al 22 e 34 del Regolamento in forma concisa, trasparente, intellegibile, facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro, nonché a fornire indicazioni per iscritto o con altri mezzi eventualmente elettronici ovvero, su richiesta del soggetto interessato, oralmente purché sia comprovata l'identità di quest'ultimo.

Le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo ad una richiesta ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento saranno fornite dal Consiglio senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. In questo caso il Consiglio si impegna ad informare della proroga e dei motivi del ritardo entro un mese dal ricevimento della richiesta.

I diritti descritti, fatta eccezione per il diritto di cui alla lettera i), possono essere esercitati con istanza diretta al Titolare del trattamento.